

Servizio di architettura, ingegneria e geologia, con relative indagini per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori inerente all'intervento "Piastra Tecnologica per l'Emergenza - Urgenza - P.O. San Michele" di Cagliari. Procedura aperta telematica, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016. - Valore stimato dell'Appalto € 5.468.738,77 (al netto di contributi previdenziali ed I.V.A.)

CUP C28I22000410001 - CIG 9463991C6D

Scadenza offerte 21/11/2021

SardegnaCAT: rfq_400731

CHIARIMENTI SUL BANDO DI GARA - RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

Di seguito vengono riportati - così come trasmessi - i quesiti pervenuti fino al 14.11.2022.

FAQ n. 1 del 07.11.2022

Oggetto	Categoria prevalente
Domanda	Buongiorno, visto l'importo maggioritario della categoria IA.04, si chiede se la categoria prevalente sia la E.10 o la IA.04. Cordiali saluti
Risposta	Le categorie dell'opera di cui alla tabella al paragrafo 3 (pag. 14 e 15) del Disciplinare di gara rappresentano una mera stima dei costi al fine di determinare lo schema di parcella ai sensi del D.M. 17 giugno 2016. Si specifica che, ai fini della partecipazione alla presente gara relativa ai servizi di architettura, ingegneria e geologia, così come previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 28/4/2022 (Causa C-642/2020), ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, in caso di associazione di tipo verticale, è necessario che i requisiti richiesti siano posseduti dall'Operatore economico che esegue la prestazione (singola categoria e ID), indipendentemente dalla propria forma di partecipazione al raggruppamento (mandataria o mandante), ovvero, nel caso in esame, non è necessario che la mandataria del raggruppamento verticale esegua la categoria e ID economicamente più rilevante; in caso di associazione di tipo orizzontale il requisito deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento per ogni singola categoria e ID, senza necessariamente che lo stesso sia posseduto in modo prevalente dalla mandataria.

FAQ n. 2 del 09.11.2022

Oggetto	Soggetti tenuti alla sottoscrizione della domanda di partecipazione
Domanda	Relativamente alla procedura in oggetto, la scrivente Società, intenzionata a partecipare in un costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, desidera porre i seguenti quesiti: In merito alla modalità di sottoscrizione della documentazione riportata a pagg. 35 e 36 del Disciplinare di gara, si chiede cortesemente di confermare che la domanda di partecipazione e tutti gli altri documenti saranno sottoscritti dai Legali rappresentanti delle Società che compongono il raggruppamento e non anche dai soggetti riportati nelle note alla fine del Mod. 1 - domanda di partecipazione (direttori tecnici/professionisti componenti lo staff minimo dichiarati al punto 7 della domanda/giovane professionista).
Risposta	Sono tenuti a sottoscrivere la domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni in essa contenute i soggetti elencati al paragrafo 14.1 del Disciplinare di gara (pag. 36). Nel caso di specie, è tenuto a sottoscrivere la suddetta domanda il legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo e non anche le figure professionali di

	<p>cui al paragrafo 6.2 del Disciplinare di gara (pag. 19). È evidente che ognuno dei soggetti del gruppo di progettazione deve o avere un rapporto di lavoro con uno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento oppure essere, esso stesso, un soggetto che costituirà il raggruppamento.</p>
--	--

FAQ n. 3 del 09.11.2022

Oggetto	Soggetti tenuti alla sottoscrizione della domanda di partecipazione ("Giovane Professionista")
Domanda	<p>Relativamente alla procedura in oggetto, la scrivente Società, intenzionata a partecipare in un costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, desidera porre i seguenti quesiti:</p> <p>In merito alle dichiarazioni integrative inserire nel Mod. 1 – domanda di partecipazione, si chiede cortesemente di chiarire se tali dichiarazioni devono essere rese anche dal "Giovane Professionista" che non fa parte del Raggruppamento stesso ma è dipendente della Società Mandataria.</p>
Risposta	<p>È tenuto a rendere le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione il legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo.</p> <p>Il "Giovane Professionista" è tenuto a rendere e sottoscrivere le suddette dichiarazioni qualora partecipi (in forma singola o associata) alla procedura, costituendo una parte del raggruppamento. Non è tenuto a rendere e sottoscrivere le suddette dichiarazioni il "Giovane Professionista" dipendente della società mandataria o di una società costituente il raggruppamento.</p>

FAQ n. 4 del 09.11.2022

Oggetto	Soggetti tenuti alla sottoscrizione della busta economica
Domanda	<p>Relativamente alla procedura in oggetto, la scrivente Società, intenzionata a partecipare in un costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, desidera porre i seguenti quesiti:</p> <p>Si chiede cortesemente di chiarire se l'Offerta Economica generata dal sistema deve essere sottoscritta, oltre che dai Legali Rappresentanti delle Società che compongono il Raggruppamento, anche da tutti i soggetti riportati nelle note della domanda di partecipazione (gruppo di lavoro, direttori tecnici e giovane professionista), anche a fronte del fatto che solo i Legali Rappresentanti hanno potere di esprimere l'offerta ed impegnare la Società.</p>
Risposta	<p>Sono tenuti a sottoscrivere l'offerta economica e le relative dichiarazioni in essa contenute i soggetti elencati al paragrafo 16 del Disciplinare di gara (pag. 48).</p> <p>Nel caso di specie, è tenuto a sottoscrivere l'offerta economica il legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo.</p>

FAQ n. 5 del 09.11.2022

Oggetto	Offerta tecnica - "CRITERIO A": Professionalità e adeguatezza dell'offerta
Domanda	<p>Relativamente alla richiesta di presentazione di 3 servizi in cui è puntualmente evidenziata l'affinità dell'opera progettata a quella oggetto del presente affidamento, sul piano architettonico, strutturale, impiantistico; (criterio A: professionalità e adeguatezza dell'offerta, pag. 45 del disciplinare di gara) si chiede di specificare se gli aspetti architettonici, strutturali ed impiantistici debbano essere evidenziati complessivamente per ciascun servizio o se, al contrario, sia opportuno trattare un solo aspetto per servizio. Ad esempio aspetti architettonici su servizio n°1, aspetti strutturali su servizio n°2, aspetti impiantistici su servizio n°3.</p>
Risposta	Gli aspetti architettonici, strutturali, impiantistici devono essere evidenziati complessivamente per ciascun servizio.

FAQ n. 6 del 09.11.2022

Oggetto	Offerta tecnica - "CRITERIO A": Professionalità e adeguatezza dell'offerta (n. pagine)
Domanda	Relativamente a quanto riportato nel criterio A: professionalità e adeguatezza dell'offerta, pag. 45 del disciplinare di gara, si chiede di specificare se la relazione del criterio A debba essere di complessive 10 pagine, con un massimo di 4 pagine formato A4 per singolo servizio, o se le 4 pagine per servizio si debbano intendere come aggiuntive per un numero complessivo di A4 pari a 22 pagine
Risposta	Si riporta quanto descritto nel Disciplinare a pag. 45: <i>"La sezione della relazione di cui al "criterio A", potrà impegnare un massimo di 10 (dieci) pagine e, per ogni singolo servizio descritto, potranno essere presentate un numero massimo di 4 (quattro) pagine formato A4 e due elaborati grafici (A4 o A3) aggiuntivi oltre le 10 pagine"</i> Pertanto, la parte "descrittiva" dei tre servizi presentati dovrà impegnare al massimo 10 pagine. Inoltre, ciascun servizio descritto non potrà, all'interno delle suddette 10 pagine, occuparne più di 4 (esempio: l'offerente che volesse descrivere tre servizi potrebbe utilizzare 4 pagine per il primo, 3 pagine per il secondo e 3 pagine per il terzo, a sua discrezione). Si evidenzia che ciascun servizio avrà a disposizione due pagine grafiche aggiuntive, in formato fino all'ISO A3 (per un totale massimo di 6 pagine formato A3 per i 3 servizi). Quindi, in definitiva, la sezione "A" della relazione potrà impegnare 10 pagine descrittive formato A4 + 6 pagine grafiche formato A3 (o A4), per un totale di 16 pagine.

FAQ n. 7 del 09.11.2022

Oggetto	Offerta tecnica - "CRITERIO A": Professionalità e adeguatezza dell'offerta (elaborati grafici)
Domanda	Relativamente a quanto riportato nel criterio A: professionalità e adeguatezza dell'offerta, pag. 44 del disciplinare di gara, si chiede di specificare se i 6 elaborati grafici aggiuntivi alle 30 pagine (nei formati A4 e/o A3) possano contenere, in aggiunta a figure, schemi e grafici, delle parti testuali
Risposta	Gli elaborati grafici aggiuntivi (6 pagine grafiche fino al formato ISO A3) possono contenere anche parti testuali intese come commenti e didascalie sintetiche alle parti grafiche rappresentate. In merito al numero di pagine complessive si rimanda alle FAQ n. 6 del 09.11.2022. Le pagine complessive possono essere al massimo 10 in totale per i tre servizi.

FAQ n. 8 del 10.11.2022

Oggetto	Offerta tecnica - "CRITERIO A": Professionalità e adeguatezza dell'offerta (n. pagine)
Domanda	In merito al Criterio A – Professionalità e adeguatezza dell'offerta, si chiede un chiarimento su quanto indicato a pag. 45 del Disciplinare di gara: "La sezione della relazione di cui al "criterio A", potrà impegnare un massimo di 10 (dieci) pagine e, per ogni singolo servizio descritto, potranno essere presentate un numero massimo di 4 (quattro) pagine formato A4 e 2 elaborati grafici (A4 o A3) aggiuntivi oltre le 10 pagine. Come si conciliano il numero massimo di dieci pagine con il numero di 4 A4 per ognuno dei 3 servizi? Inoltre, per i due elaborati grafici (A4 o A3) aggiuntivi si intendono documenti composti da una facciata ciascuno?
Risposta	Vedere FAQ n. 6 del 09.11.2022. In riferimento a quanto richiesto in merito agli elaborati grafici aggiuntivi (A4 o A3), i documenti devono essere composti al massimo da due facciate per ciascun servizio presentato (massimo sei facciate complessive).

FAQ n. 9 del 10.11.2022

Oggetto	Professionalità del gruppo di lavoro
Domanda	In merito al gruppo di lavoro minimo richiesto: può il “Coordinatore del gruppo di progettazione per l'attività di Progettazione integrale e coordinata - Integratore delle prestazioni specialistiche, Responsabile dell’incarico” coincidente con il “Direttore dei Lavori e Coordinatore dell'Ufficio di Direzione dei Lavori” essere espresso da un mandante in caso di partecipazione in RTP?
Risposta	Si rimanda al paragrafo 14.1 del Disciplinare di gara (pag. 37): <i>“nel caso di RTP, le professionalità del gruppo di lavoro, legate da un rapporto giuridico/contrattuale con mandataria o mandante di durata almeno pari a quella dell’appalto, dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto dell’appalto ascrivibili alle prestazioni principali o secondarie nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle quote e parti servizio indicata nella domanda di partecipazione”.</i> Non si ravvisa nella documentazione di gara alcun vincolo all’attribuzione del coordinamento del gruppo di progettazione: la figura potrà essere ricoperta anche da un professionista in capo a una mandante.

FAQ n. 10 del 10.11.2022

Oggetto	Professionalità del gruppo di lavoro
Domanda	In merito al gruppo di lavoro minimo richiesto: può il “Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione abilitato ai sensi del Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. “ coincidere con una delle altre figure richieste per l’ufficio Direzione Lavori quali ad esempio “Direttore Operativo“?
Risposta	No. Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione può al massimo coincidere con il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione. Si rimanda alla tabella a pag. 21 del Disciplinare di gara.

FAQ n. 11 del 10.11.2022

Oggetto	Requisiti di capacità tecnica e professionale
Domanda	In merito al Modello 1 – Domanda di partecipazione - punto 21 b - si chiede di confermare che trattasi di refuso le diciture nelle tabelle “Lavori progettati nei tre migliori esercizi degli ultimi 10 anni” e “Fatturato minimo”
Risposta	Il Disciplinare di gara e il Modello 1 – Domanda di partecipazione al punto 21.b) non menzionano il riferimento ai "migliori tre esercizi" per quanto riguarda la capacità tecnica e professionale. Trattasi di un refuso presente in ciascuna tabella del suddetto punto 21. b) in cui la dicitura: <i>“Lavori progettati nei tre migliori esercizi degli ultimi 10 anni”</i> è da intendersi come <i>“Lavori progettati negli ultimi 10 anni”.</i> Nelle stesse tabelle del punto 21. b), la dicitura “Fatturato minimo” non è un refuso.

FAQ n. 12 del 11.11.2022

Oggetto	Requisiti di capacità tecnica e professionale
Domanda	In merito alla Vs risposta al quesito n.11 “... Nelle stesse tabelle del punto 21. b), la dicitura “Fatturato minimo” non è un refuso.” Si segnala che la tabella fa riferimento ai requisiti di cui al punto 6.5 del disciplinare di gara il quale si riferisce ad Importi lavori e non a fatturati.

Risposta	La dicitura " <i>Fatturato minimo</i> " presente in ciascuna tabella del suddetto punto 21. b) del Modello 1 – Domanda di partecipazione è da intendersi come: " <i>Importo lavori</i> "
-----------------	--

FAQ n. 13 del 14.11.2022

Oggetto	Subappalto
Domanda	In merito al subappalto si chiede quali sono le prestazioni subappaltabili e in particolare se è possibile subappaltare le attività di ispettori di cantiere.
Risposta	Ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, negli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Pertanto, le attività inerenti la figura professionale dell'ispettore di cantiere, prevista dall'art. 101, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e dal DM 49/2018, non rientrano tra quelle subappaltabili.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gianluca Borelli